

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
GRASSO NICOLOSI ANNA ed altri: Graduatoria unica nei concorsi, incarichi, trasferimenti della scuola elementare (196);	
TITOMANLIO VITTORIA: Modificazione dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente l'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (641):	101
PRESIDENTE	101, 102, 103, 104, 105, 106
BUZZI, <i>Relatore</i>	102, 103, 105, 106
FRANCESCHINI	102, 103, 105
CERRETI ALFONSO	103
NATTA	103, 105
TITOMANLIO VITTORIA	103, 106
MARANGONE	103
GUI	104
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	104, 105
SCIORILLI BORRELLI	106
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (975)	107
PRESIDENTE	107
NEGRONI, <i>Relatore</i>	107, 108

	PAG.
NATTA	107, 108
BADINI CONFALONIERI	107
BALDELLI	108
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica sicurezza</i>	108
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	109

La seduta comincia alle 10,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grasso Nicolosi Anna ed altri: Graduatoria unica nei concorsi, incarichi, trasferimenti della scuola elementare (196) e del deputato Titomanlio Vittoria: Modificazione dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente l'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge dei deputati Grasso Nicolosi Anna ed altri: « Graduatoria unica nei concorsi, incarichi, trasferimenti della scuola elementare » e del depu-

tato Titomanlio Vittoria: « Modificazione dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente l'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che la materia delle due proposte di legge è stata ampiamente discussa in sede referente, nelle sedute del 21 novembre 1958 e del 15 aprile 1959. Il Presidente della Camera, accogliendo il voto espresso dalla Commissione, ha assegnato le due proposte in sede legislativa alla Commissione stessa. Per vostra memoria, inoltre, ricordo che tra i due testi si è trovato un accordo sulla proposta n. 641 presentata dalla onorevole Titomanlio Vittoria, alla quale la onorevole Grasso Nicolosi Annina propose un emendamento affinché tutte le graduatorie dei concorsi, incarichi e trasferimenti fossero regolati dalla presente legge.

L'onorevole Buzzi relatore ha facoltà di parlare.

BUZZI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho nulla da aggiungere a quanto ho avuto occasione di dire durante l'esame in sede referente delle due proposte di legge. Mi riservo, comunque, quando passeremo agli articoli di ripresentare un mio emendamento, già respinto in sede referente, e con il quale vorrei temperare la proposta Titomanlio, consentendo, almeno nel principio, che anche i maestri possano insegnare nel primo ciclo della scuola elementare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI. Signor Presidente, mi duole di non essere stato presente nelle sedute precedenti, in cui l'onorevole Buzzi ha svolto la sua relazione, ma ne fui impossibilitato a causa di malattia. Ho detto che mi duole di non aver partecipato a quella riunione, perché avrei detto una cosa che oggi potrebbe apparire un po' stonata. Comunque, la riferisco ugualmente ora, perché costituisce in questo campo il mio pensiero più sincero.

Non vedo come in Italia si debba ancora insistere sulla distinzione tra classi maschili e classi femminili. Questa distinzione esiste in Italia non soltanto nella scuola elementare, ma anche nella scuola secondaria, e presenta un carattere puramente empirico, un carattere che non ha alcuna ragione di essere e al quale se ne dovrebbe sostituire un altro ben diverso.

Questo criterio empirico e contingente esula da quella che dovrebbe essere una valutazione puramente pedagogica. Per questa concezione Edmondo De Amicis, favorevole alla

scuola mista, si batté soprattutto in una magnifica novella « Furio ». In questa novella il De Amicis dipinge tutti gli inconvenienti delle classi puramente maschili o puramente femminili. Credo che in questo campo l'autorità del De Amicis sia per lo meno di conforto alla mia tesi, dato l'amore e la passione che egli ebbe per la scuola.

Perché al criterio empirico e contingente, oggi prevalente, non si sostituisce invece il criterio veramente pedagogico di porre nella scuola insieme, fin dai primissimi anni, come del resto sono insieme nella scuola materna, maschi e femmine, destinati ad essere insieme per tutta la vita, che esistono insieme nella famiglia, dove nascono fratelli e sorelle?

La scuola li separa con un criterio puramente numerico. E in questo io vedo o il residuo di un bigottismo male inteso, di vecchia data e che va superato, oppure un criterio contingente, che poi cede di fronte alla necessità di fare una classe mista, quando vi sono soltanto 20 o 25 bambini e bambine.

Perché introdurre, quindi, una disposizione di questa natura, proprio in un momento in cui invece bisognerebbe affrontare questo tema in sede di riforma e dire che tutte le classi devono essere miste?

Se ho parlato di De Amicis non l'ho fatto per suscitare commenti storici o piangere su un campanile, come il mio dolce Edmondo, ma perché vorrei tanto che fosse preso in esame questo criterio. E qui vorrei appellarmi ai professori più anziani, al preside Malagugini, ad esempio, perché nelle classi maschili i ragazzi sono portati a parlare solo di calcio o di cose brutali e a diventare dei mascalzoni, e le donne, nelle classi esclusivamente femminili, sono portate a diventare delle civettine. Invece, con la coesistenza, attraverso l'insegnamento, si può veramente dare nella scuola quella educazione che sia la continuazione di quella che i giovani ricevono nell'ambito della famiglia.

Purtroppo, parlo di queste cose quando già la situazione sembra ormai pregiudicata. Tuttavia, devo dichiarare il mio parere assolutamente contrario all'una e all'altra proposta di legge, perché non vedo il motivo per cui debba esserci questa impostazione sindacale per le donne e per gli uomini, mentre nella scuola materna il sistema adoperato è ben differente.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, queste sue osservazioni confluiscono in una proposta concreta? Comprendo che si tratta di osservazioni di fondo; tuttavia, per poter proseguire nel nostro lavoro, è necessario che ella formuli una concreta proposta.

FRANCESCHINI. Ella, signor Presidente, è un uomo concreto e giustamente invita ad esser concreti.

Dirò francamente che avanzo da questo momento formale proposta sospensiva nei riguardi dell'esame ulteriore delle due proposte di legge. Ciò in quanto auspico di lasciare le cose così come stanno, riservandoci di approfondire attraverso una opportuna discussione, in cui ognuno di noi porterà il peso della sua competenza e della sua esperienza, se sia il caso di farla finita con questo sistema della scuola maschile e femminile.

PRESIDENTE. Su questa proposta sospensiva continua la discussione, in quanto essa è preclusiva di ogni ulteriore esame delle due proposte di legge.

CERRETI ALFONSO. La proposta del collega Franceschini è drastica e non si riferisce praticamente al provvedimento che discutiamo. Egli, in sostanza, vorrebbe sospendere i nostri lavori, motivando questa sua richiesta con l'affermazione del principio della coeducazione dei sessi, sul quale c'è molto da discutere.

PRESIDENTE. La proposta sospensiva è perfettamente aderente al provvedimento in esame, in quanto chiede di non discuterlo ulteriormente.

CERRETI ALFONSO. Quando l'onorevole Franceschini ha affermato che la distinzione tra classi maschili e femminili è fatta arbitrariamente, ha detto cosa non esatta, perché nella scuola elementare si parla di tale distinzione solo quando esistono due o più corsi, mentre quando vi è un solo corso la situazione è diversa. Sono d'accordo, poi, sul principio del senso di maternità che deve applicarsi nelle prime classi. In conclusione sono contrario alla proposta sospensiva.

NATTA. Abbiamo lungamente discusso su questa questione, che aveva valore limitato. È chiaro che anch'io sono d'accordo con l'onorevole Franceschini sul principio delle classi miste e sulla educazione comune dei ragazzi e delle ragazze. Però, arrivati a questo punto, credo che dovremmo andare avanti nella definizione del problema sollevato dalle due proposte di legge in esame.

Relativamente alla soluzione prospettata dall'onorevole Franceschini, non so proprio quali conclusioni dovremmo trarre dal punto di vista degli insegnanti, cosa sulla quale l'onorevole Franceschini non si è pronunciato. Ammesso che domani potessimo arrivare in Italia a sole classi miste, ne deriverebbe come conseguenza che la graduatoria degli inse-

gnanti dovrebbe essere unica. Penso, che non potrebbe esistere una diversa soluzione.

In definitiva, signor Presidente, noi non siamo d'accordo sulla proposta sospensiva.

Nel corso del dibattito precedente, abbiamo cercato una linea che potesse essere di confluenza e di accordo, e questa linea è stata rappresentata dall'accettazione da parte nostra della proposta di legge Titomanlio. Se questa proposta, però, come preannuncia il relatore, viene diminuita nella sua efficacia, dobbiamo di conseguenza ritornare alla nostra tesi, che è quella della graduatoria unica, che se non altro ci sembra abbia una logica.

MARANGONE. Noi concordiamo con quello che ha detto l'onorevole Franceschini sulla necessità di rinnovamento del sistema pedagogico ed educativo nella nostra scuola. Non siamo, però, d'accordo sulla questione sospensiva, giacché, sia pure faticosamente, siamo quasi arrivati alla conclusione dell'iter di un provvedimento sul quale abbiamo raggiunto una posizione di compromesso, provvedimento che ha richiesto lunghissima discussione nella passata legislatura ed in questa.

Se vogliamo accettare la soluzione Franceschini, è evidente che bisogna giungere al principio, da noi altrimenti sostenuto, della graduatoria unica, e quindi alla trasformazione completa dell'insegnamento primario.

FRANCESCHINI. E secondario!

TITOMANLIO VITTORIA. Signor Presidente, dal momento che il dibattito assume un carattere tecnico, mi permetto di fornire qualche precisazione sulla mia proposta di legge. Qual è stata la sua impostazione? È stata una impostazione di carattere pedagogico e didattico. Niente, dunque, questioni sindacali, che non ci interessano.

Quando nella passata legislatura presentai analoga proposta, l'onorevole Ermini mi fece notare che avrei dovuto scegliere tra le questioni sindacali e le questioni pedagogiche e didattiche. Ho ponderato queste osservazioni e le ho trovate giuste e mi sento oggi nella piena legittimità di insistere nel dire che la mia proposta di legge ha esclusivamente un carattere pedagogico. A noi non interessano le classi maschili o le classi femminili, interessano gli alunni che, a mio avviso, più beneficino del senso di maternità insito nelle donne.

BUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, ho rinunciato a svolgere la relazione, perché le due proposte di legge erano state oggetto di ampio esame. L'intervento dell'onorevole Franceschini, però, ripropone alla Commissione tutto il problema nella sua complessità.

Sento allora l'obbligo di dire che la sospensiva avanzata dall'onorevole Franceschini mette le due proposte di legge in una luce nuova, e tanto più lo fanno le dichiarazioni della onorevole Titomanlio, dell'onorevole Natta e dell'onorevole Marangone, che si rendono interpreti delle ragioni che avrebbe certamente sostenuto la onorevole Grasso Nicolosi.

Il problema è molto diverso. Se ci poniamo il quesito di un diverso ordinamento da dare alla scuola elementare, eliminando le classi maschili, femminili e miste, per una ragione di ordine pedagogico, che investe il problema della coeducazione dei sessi, dobbiamo allora accingerci apertamente ad una ampia discussione, perché la questione non è stata sufficientemente chiarita, dal momento che le proposte all'esame della Commissione non riguardavano tale problema.

Io penso invece che il problema toccato dalle proposte abbia carattere strettamente sindacale, per il modo come esso è impostato, anche se in una proposta ci si rifà a dei principi costituzionali e in un'altra a dei principi pedagogici. I principi costituzionali riguardano, a proposito della graduatoria unica, la parità tra uomo e donna. Dico subito che qui non è in discussione questa parità, bensì il modo di strumentare questa graduatoria, che esiste nella sua attuale forma per il fatto che le classi sono maschili, femminili e miste. Ecco dunque il vero motivo dell'esistenza delle attuali graduatorie, motivo che non risiede affatto nel voler considerare in modo diverso gli uomini e le donne. La scuola è fatta così e quindi sceglie il suo personale secondo il criterio esistente. Ecco perché mi permetto di affermare che la questione relativa alla parità tra uomini e donne è indebitamente proposta.

Quando si avanza la ragione pedagogica per sostenere la proposta Titomanlio, non posso fare a meno di dire che nessuna ragione pedagogica è in gioco, ma solo il desiderio, che riconosco legittimo e fondatissimo, di attenuare un disagio verificatosi in questi ultimi tempi, quando, applicando una norma drastica e cioè cercando di regolare la situazione scolastica col mettere a concorso i posti maschili prima occupati dalle donne e spostando queste ultime nei posti femminili, ne derivò che negli ultimi concorsi il numero dei posti maschili era molto superiore a quello dei posti femminili.

E da questi fatti precisi — e ben lo sa chi vive la vita della scuola elementare — che sono scaturiti i motivi ispiratori e le richieste di

cui l'onorevole Titomanlio si è resa interprete.

Ma considerando il problema nei suoi giusti limiti (né, certo, l'aspetto sindacale della questione toglie valore alle proposte) debbo concludere che la nostra Commissione potrebbe anche approvare la proposta di legge Titomanlio, purché da una parte non la si voglia considerare come un primo passo per arrivare a modificazioni sostanziali dell'ordinamento strutturale della scuola e dall'altro non si invocino mere ragioni di carattere pedagogico. E ciò è tanto più evidente quando si considera che la nostra Commissione ha sempre affermato il principio che ogni riforma di struttura debba essere preventivamente sottoposta al giudizio del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Quindi, o riduciamo il problema nei suoi termini propri come essi risultano dallo stesso titolo della proposta di legge, senza ulteriori illazioni, e allora possiamo benissimo approvare il provvedimento, o si considerano altre implicazioni e allora bisogna necessariamente approfondire la discussione in modo che le posizioni appaiano chiare e in quest'ultimo caso, mi dichiaro favorevole alla sospensiva.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare, onorevole Buzzi, che allorché il provvedimento venisse approvato, esso varrebbe per quello che letteralmente dicono gli articoli e non già per le motivazioni.

GUI. Vorrei conoscere, in proposito, il pensiero del Governo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho motivo di entrare nel merito dei problemi che sono stati sollevati se non per precisare che, ove si intendesse veramente giungere ad una riforma di struttura, ciò rappresenterebbe una grossolana contraddizione con l'impostazione procedurale da noi in ogni momento affermata. In modo particolare sarebbe grandemente contraddittorio far passare, diciamo così, sotto banco una legge così limitata come è quella al nostro esame, per giungere a riforme di struttura. Premesso che condivido pienamente le considerazioni di carattere morale svolte testè dal relatore, ritengo che la portata effettiva delle norme in discussione sia in realtà relativamente modesta, come limitato mi sembra pure l'ambito entro il quale si muove l'emendamento preannunciato dall'onorevole Buzzi.

GUI. Se ho ben capito, qui si fa più che altro una questione un po' astratta. Sia dalle parole del sottosegretario che dalle parole dell'onorevole Buzzi sembra doversi dedurre che essi sono d'accordo circa il testo del provvedimento, ma che quest'accordo cesserebbe se si

ritenesse di dover dare al provvedimento una certa impostazione di principio.

Ma, onorevoli colleghi, bisogna tener conto che le leggi valgono per quello che in esse vi è scritto. Ora se il testo degli articoli — come ha affermato il sottosegretario — non coinvolge questioni di principio, non modifica l'ordinamento generale esistente e si inserisce nel quadro di tale ordinamento, non vedo perché debbano sussistere questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevoli colleghi, che qui si stia un po' ingigantendo il problema. In effetti, la questione sollevata dall'onorevole Franceschini è molto ampia ed io credo che se anche nell'animo di qualcuno vi fosse l'intenzione, da qualcuno affacciata, di sottointenderla alla legge che vogliamo varare, questo intento non avrebbe nessun valore rilevante dal punto di vista giuridico.

Vorrei perciò far presente all'onorevole Franceschini che, se egli ritiene che questo provvedimento risolva il problema in un senso da lui ritenuto non opportuno, allora la richiesta di sospensiva può essere giustificata; altrimenti mi sembrerebbe opportuno ritirarla.

FRANCESCHINI. Dichiaro di mantenere la mia richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la sospensiva proposta dall'onorevole Franceschini.

(Non è approvata).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Siamo d'accordo tutti che la discussione degli articoli avvenga sulla base del testo della proposta Titomanlio. Pongo comunque formalmente in votazione la proposta che sia scelta come testo base per la discussione la proposta di legge n. 641.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

L'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Alle classi (maschili, femminili e miste) del primo ciclo delle scuole elementari sono assegnate le maestre.

Alle classi maschili del secondo ciclo sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre.

Quando per il numero dei vincitori del concorso non sia possibile assegnare maestri a tutte le scuole maschili, vi si provvede con personale femminile ».

BUZZI, *Relatore*. In sede referente la Commissione ha respinto un mio emendamento, cui ho già accennato e che ora formalmente ripresento in sostituzione del primo comma dell'articolo 1:

« Alle classi femminili del primo ciclo sono assegnate le maestre, a quelle maschili e miste possono essere assegnati maestri e maestre ».

PRESIDENTE. L'emendamento è proponibile, però vorrei pregare la Commissione di ridurre al minimo la discussione, dato che se ne è parlato a lungo in sede referente.

BUZZI, *Relatore*. Desidero ricordare che l'emendamento riflette anche la posizione assunta in materia da organi qualificati, come ad esempio dalla prima Sezione del Consiglio superiore, che tratta gli affari della scuola elementare, quando fu esaminato il progetto di stato giuridico. L'emendamento inoltre ha altre giustificazioni che non starò qui a ripetere.

NATTA. Se mi è concesso, vorrei rivolgere all'onorevole Buzzi una domanda: introducendo questo emendamento, in che cosa modifichiamo la situazione attuale?

BUZZI, *Relatore*. Con il testo della proposta di legge Titomanlio si stabilisce in linea rigida l'assegnazione indifferentemente alle classi del primo ciclo di maestri e maestre; nel mio emendamento, invece si stabilisce che alle classi maschili possano essere assegnate le maestre. È questo il punto principale di differenziazione. Naturalmente, si tratterebbe di una facoltà discrezionale dell'amministrazione.

NATTA. Ma, questa è la realtà attuale!

BUZZI, *Relatore*. No. Attualmente questo è stabilito per tutte le classi, non per quelle del primo ciclo. Accogliendo il mio emendamento, stabiliremmo che alle classi maschili del primo ciclo possano essere assegnate maestre.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di sostenere e difendere con piena convinzione l'emendamento dell'onorevole Buzzi.

Faccio osservare che intento della proposta di legge è di modificare l'equilibrio esistente, in maniera da aprire maggiori possibilità alle donne, insegnanti elementari; la distinzione rigida attualmente vigente fa sì che di fatto non vi sia un numero sufficiente di maestri per coprire tutti i posti maschili e d'altra parte questa preclusione legale impedisce che normalmente vengano assegnate a quei posti delle insegnanti.

Ora, mi pare che si raggiunga questo intento, proprio ammettendo la possibilità di coprire tutti i posti del ciclo inferiore. L'emendamento Buzzi tende a questo fine. Esso dice che i posti nelle classi femminili del primo ciclo sono assegnati alle maestre e che i posti nelle classi maschili sono assegnati a maestri e maestre.

È significativo, a questo proposito, l'esempio di quei piccoli centri dove esiste un corso elementare completo e dove, in conseguenza di una legge così rigida, come sarebbe questa senza l'emendamento in parola, vi sarebbe posto solo per un insegnante. Credo, quindi, che potremmo accettare questa soluzione che, qualora si rivelasse inadeguata, potrebbe essere magari superata, ma che comunque oggi, almeno nelle previsioni, consente di dare un contributo notevole al provvedimento che stiamo esaminando.

Una volta che le classi miste siano automaticamente assegnate a donne ed a uomini e quelle maschili siano dichiarate per legge assegnate a donne e ad uomini, mi domando cosa manca salvo un omaggio indiretto ad un principio che fino ad oggi non è stato abbastanza discusso, per affermare che una distinzione tra le due formule sia più apparente che reale.

Se l'onorevole Gui si dichiara soddisfatto per quanto si riferisce alla questione morale e di principio (che io ritengo giustificata) affacciata dal relatore, si può anche procedere all'approvazione della proposta. Altrimenti, si può anche decidere di approfondire la discussione. Sta di fatto però che il provvedimento al nostro esame viene effettivamente incontro ad una situazione di fatto, per cui tra le varie formule prospettate, poiché una sostanziale differenza tra di esse non esiste, trattandosi di una semplice questione di maggiore o minore sensibilità in ordine ad una impostazione di principio, il Governo dichiara di accettare la formula dell'onorevole Buzzi.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei far presente all'onorevole rappresentante del Governo che, in pratica, la situazione rappresentata, proprio perché darebbe adito a questa scappatoia, farebbe correre il rischio di far cadere nel vuoto il criterio che vogliamo approvato. Potrei comprendere questa soluzione qualora si trattasse di pluriclassi, ma nei piccoli centri, dove un insegnante ha un'unica classe, credo che questa soluzione non abbia motivo di esistere.

Il provvedimento che andiamo ad approvare potrebbe anche far sorgere qualche inconveniente, così come è formulato, ma esso mira

a risolvere una questione di fondo. Inoltre, dalle prime osservazioni e dalle prime indiscrezioni, negli ambienti scolastici e soprattutto nell'ambito delle famiglie, questo orientamento ha suscitato nella quasi totalità dei casi una impressione favorevole. Certo, questo non è un elemento decisivo, ma è bene che il legislatore sia confortato dall'adesione dell'opinione pubblica.

Vorrei quindi pregare il collega Buzzi, che meglio di me conosce il funzionamento della scuola elementare, di avere la compiacenza di ritirare il suo emendamento, anche perché in precedenza si era raggiunto un accordo tra le varie parti politiche. Temo che anche lo stesso emendamento della onorevole Grasso Nicolosi, di cui sono sostenitore, cadrebbe nel nulla o diventerebbe improponibile, di fronte all'emendamento Buzzi.

Infatti l'emendamento Grasso Nicolosi rappresentava la linea mediana di un compromesso con la proposta di legge Titomanlio, mentre l'emendamento Buzzi in questo caso verrebbe a sconvolgere quel sistema e quell'accordo che abbiamo in precedenza creato. Prego, quindi, l'onorevole Buzzi di ritirare il suo emendamento.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi associo alle parole dell'onorevole Sciorilli Borrelli, anche perché l'accettazione dell'emendamento Buzzi suonerebbe come un atto poco solidale nei confronti dell'emendamento della onorevole Grasso Nicolosi.

PRESIDENTE. Insiste onorevole Buzzi nel suo emendamento?

BUZZI, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi di cui ho dato prima lettura.

(Non è approvato).

Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2; ne do lettura:

« La presente legge ha effetto a partire dall'anno scolastico 1959-60 ».

All'articolo 2 è stato presentato dall'onorevole Grasso Nicolosi e, in sua assenza, fatto proprio dall'onorevole Sciorilli Borrelli, il seguente emendamento:

« Le graduatorie dei concorsi, degli incarichi e delle supplenze sono regolate secondo la presente legge ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Il testo dell'articolo 2, pertanto, può rimanere così formulato.

« Le graduatorie dei concorsi, degli incarichi e delle supplenze sono regolate secondo la presente legge, che ha effetto a partire dall'anno scolastico 1959-60 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'accademia militare e le scuole di applicazione dell'esercito al biennio propedeutico di ingegneria », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Negroni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NEGRONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto nelle scuole di ingegneria si svolgono due periodi di studi destinati fra di loro: un biennio propedeutico e un triennio di applicazione. Si accede al biennio propedeutico con il diploma di maturità classica o scientifica. I giovani, d'altra parte, che accedono all'accademia, studiano numerose materie contenute nel biennio propedeutico, svolgendo i medesimi programmi e sostenendo i medesimi esami; essi si trovano così nelle medesime condizioni di coloro che frequentano i normali corsi dei politecnici. E per essi, quindi, si consente, ove lo chiedano, l'ammissione al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria. Sempre, beninteso, che essi si trovino nelle condizioni volute e previste da questo disegno di legge.

Il testo del provvedimento, infatti, predispone tutta una serie di accertamenti e di controlli allo scopo. E poiché vi è stato anche il parere favorevole del Consiglio Superiore della pubblica istruzione che ha esaminato il problema assai meticolosamente e in tutti i suoi aspetti, possiamo, credo, essere tranquilli sulla bontà del provvedimento stesso.

Le norme contenute in questo disegno di legge sono così dettagliate che all'articolo 3 è addirittura previsto il caso di chi, avendo frequentato i corsi del biennio della scuola di applicazione dell'esercito, dopo essere entrato in accademia con il diploma di maturità classica o scientifica, non ha superato tutti gli esami. In questo caso — specifica l'articolo 3 — è demandata al giudizio della Facoltà la possibilità di ammettere l'interessato al secondo anno del biennio propedeutico. Così, le norme contenute nell'articolo 4 che consentono l'equiparazione degli studi anche per coloro che abbiano svolto i corsi ordinari a decorrere dall'anno accademico 1956-57, stanno a dimostrare come tutti gli aspetti della questione siano stati valutati, meditati e ponderati.

Poiché, onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato e poiché esso risulta quanto mai utile per facilitare l'accesso ai corsi tecnici di cui si sente tanto il bisogno, non mi resta che raccomandarne l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATTA. Se ho ben capito, si tratta di una misura a carattere permanente.

NEGRONI, *Relatore*. Esatto. Anzi aggiungo che l'equiparazione era già prevista dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per gli studi compiuti presso l'accademia di artiglieria e genio, ed è tuttora prevista per gli studi compiuti presso l'accademia navale e l'accademia aeronautica.

BADINI CONFALONIERI. Mi permetto, onorevoli colleghi, di far presente alcuni aspetti negativi che, secondo me, sono contenuti in questo disegno di legge: ad esempio, uno studente che abbia compiuto il normale corso di studi di cinque anni in un qualsiasi politecnico, è obbligato successivamente a compiere un anno e mezzo di servizio militare. Con l'approvazione di questo provvedimento accadrà che, a differenza degli altri, un giovane che abbia frequentato per intero il corso dell'Accademia non avrà più l'obbligo di prestare il servizio militare, mentre potrà iscriversi al terzo anno di ingegneria. Questa perciò si può considerare una scappatoia bella e buona per alcuni giovani che potranno compiere gli studi mentre prestano il servizio militare, guadagnando un anno e mezzo di tempo rispetto agli altri. Senza contare che il tempo dedicato ad esercitazioni ginniche e agli esercizi militari, va tutto a detrimento della serietà degli studi.

Ho perciò l'impressione che attraverso l'approvazione di questa, diciamo così, leg-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1959

gina, si cerchi di fare passare in maniera inosservata una situazione di preferenza per determinate categorie. Ecco perché gradirei che l'onorevole relatore ci fornisse in proposito ulteriori chiarimenti.

NEGRONI, *Relatore*. Se si tiene presente che l'ammissione al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria è consentita solo a coloro che hanno superato, nei due anni di accademia militare, gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria, ci si rende facilmente conto che non vengono affatto stabilite condizioni di favore per una limitata categoria di studenti.

BALDELLI. Anche a me sembra priva di fondamento ogni preoccupazione al riguardo. Del resto, ammesso che esista un certo vantaggio in favore di coloro che provengono dai corsi ordinari svolti presso l'accademia militare nei confronti degli altri studenti, occorre aggiungere che si tratta senza dubbio di un vantaggio assolutamente modesto, e che, per altro, può servire di sprone a molti giovani ad accedere alla carriera militare.

NATTA. Non mi sembra che sia il caso di irrigidirsi in senso contrario al provvedimento, che può facilitare l'accesso agli studi di ingegneria di alcuni giovani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La equiparazione degli studi compiuti presso l'accademia militare al biennio propedeutico di ingegneria è un atto di giustizia nei confronti di coloro che, entrando in accademia, si sobbarcano ad una doppia fatica: lo svolgimento del programma dei corsi ordinari militari e lo studio delle materie specifiche del biennio propedeutico di ingegneria. Poiché gli studi sono identici e la preparazione accuratissima, non vi è ragione alcuna per non concedere anche ad essi l'ammissione al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea di ingegneria, dopo aver superato gli esami nelle materie del biennio propedeutico di ingegneria.

Rispetto al periodo di tempo necessario per il conseguimento della laurea con la frequenza ai normali corsi universitari, i provenienti dai corsi svolti presso l'accademia militare potranno guadagnare sì e no sei mesi. Bisogna comunque tenere presente che si tratta di giovani che sono a disposizione delle forze armate, per cui ogni facilitazione ai medesimi concessa significa anche un servizio reso allo Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aver superato nei due anni di accademia e nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo articolo 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purché i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.

(È approvato).

ART. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

nei due anni di Accademia:

1°) analisi matematica (algebraica con esercitazioni);

2°) analisi matematica (infinitesimale con esercitazioni);

3°) geometria analitica con elementi di proiettiva;

4°) geometria descrittiva con disegno;

5°) fisica sperimentale con esercitazioni (corso biennale);

6°) meccanica razionale;

7°) disegno (corso biennale);

8°) due lingue estere (corsi biennali);

nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione:

1°) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

2°) mineralogia e geologia;
3°) elementi di statica grafica con disegno.

(È approvato).

ART. 3.

Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei consigli di facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre che in possesso del diploma di maturità classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.

(È approvato).

ART. 4.

L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-1957, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente articolo 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA: « Modificazione dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente l'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare » (641):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'accademia militare e le scuole di applicazione dell'esercito al biennio propedeutico di ingegneria » (975):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Badaloni Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Caiazza, Cerreti Alfonso, De Grada, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Ingrao, Leone Raffaele, Liberatore, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, Negroni, Paolicchi, Perdonà, Reale Giuseppe, Roffi, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni, Sorgi e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI